

Moratoria dei rapporti bancari secondo il D.L. "Cura Italia"

Il D.L. 17.3.2020, n. 18 (cd. "Cura Italia") prevede, tra l'altro, alcune rilevanti e utili previsioni in tema di rapporti bancari.

In particolare, l'art. 56 del detto decreto statuisce che, a fronte dell'epidemia di Covid-19, considerata evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, le micro, piccole e medie imprese possono chiedere alcune agevolazioni al sistema bancario/finanziario, al ricorrere di due condizioni: che le imprese debbano certificare, sotto la propria responsabilità, di aver subito carenza di liquidità a causa dell'epidemia; che le esposizioni detenute dall'impresa non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate alla data del 18.3.2020.

Alla ricorrenza di tali condizioni è possibile inviare una comunicazione alla banca, all'intermediario finanziario o comunque al soggetto legittimamente abilitato alla concessione di credito al fine poter usufruire delle agevolazioni disciplinate dal decreto.

In particolare:

- a) in caso di aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata, sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Condizione essenziale per accedere a siffatte misure è però che non si tratti di esposizioni creditizie deteriorate [siano esse attività per cassa (finanziamenti e titolo di debito) o "fuori bilancio" (garanzie rilasciate, impegni revocabili e irrevocabili ad erogare fondi, ecc.)].

Tre sono le sottocategorie, che si differenziano in base alla gravità della situazione e sulle probabilità di recupero, in cui vengono suddivisi i crediti deteriorati:

- sofferenze;
- inadempienze probabili;
- esposizioni scadute e/o sconfinanti.

In estrema sintesi, le sofferenze sono esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili; le inadempienze probabili sono esposizioni per le quali la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni, che il debitore possa adempiere integralmente alle sue obbligazioni; le esposizioni scadute e/o sconfinanti sono esposizioni che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni, oltre una predefinita soglia di rilevanza.

Le previsioni agevolatorie dell'art. 56 del decreto sono pertanto da ritenersi precluse a PMI vuoi che si trovino, anche solo di fatto, in una situazione di insolvenza o similare, vuoi che siano in ritardo con i pagamenti o con i rientri da oltre 90 giorni.

Molte le questioni aperte in ordine all'interpretazione e all'applicazione della norma.

Una prima domanda è se l'accesso alle misure indicate sia da determinarsi per singola esposizione debitoria (con esclusione dunque di quelle sole che risultino deteriorate) o in relazione all'impresa nel suo complesso (la quale dunque non dovrebbe presentare alcuna esposizione deteriorata): il dato letterale (art. 56, comma 4) parrebbe esprimersi per quest'ultima alternativa. Vero è che, in questo modo, si frusterebbero le finalità dell'agevolazione normativa.

Altra questione che merita attenzione, nel silenzio (peraltro) della norma, è l'ipotesi di applicabilità di tali previsioni alle imprese che abbiano in corso piani attestati ex art. 67 l.f. ovvero accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 l.f. con il sistema creditizio. Questione indubbiamente non di immediata soluzione; diverse altresì sono le tematiche da affrontare.

Va, infatti, accertato se il fatto di trovarsi in siffatte ipotesi sia di per sé condizione ostativa all'accesso alle misure di cui all'art. 56. Per un verso, è vero che il ricorso ai piani attestati e agli accordi di ristrutturazione è consentito all'imprenditore in stato di crisi e dunque, ancora non necessariamente ancora in stato di insolvenza, in situazioni caratterizzate da inadempimenti temporanei o comunque da difficoltà di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte e, quindi, tendenzialmente in presenza di situazioni bancarie deteriorate. Per un altro verso, è altrettanto vero che i presidi anzidetti sono funzionali e diretti al superamento dello stato di crisi.

Il tema che si pone dunque è quello di verificare se le esposizioni debitorie ristrutturate tramite piani attestati e accordi di ristrutturazione devono considerarsi situazioni necessariamente deteriorate.

Tale conclusione non appare così scontata. A differenza della previgente disciplina in materia, la quale classificava nell'ambito delle esposizioni deteriorate anche (tutte) le esposizioni che erano state oggetto di ristrutturazione in quanto tali, oggi, secondo quanto emerge dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e sue modifiche successive, la classificazione delle c.d. "esposizioni oggetto di concessione" deve considerarsi alla stregua di una qualificazione del credito e non di una categoria a sé stante di crediti deteriorati. Ragione per cui il credito relativo potrà essere considerato un credito *in bonis* ovvero un credito deteriorato in relazione alle circostanze del caso, a seconda che le esposizioni oggetto di concessione siano classificate, in ultima analisi, tra le "*Non-performing exposures with forbearance measures*", oppure tra le altre esposizioni (*in bonis*) oggetto di concessioni ("*Forborne performing exposures*"). La permanenza del credito in queste categorie, a sua volta, è assoggettata a tempistiche diverse a seconda che si tratti di posizioni deteriorate o non deteriorate.

Con il che, parrebbe ragionevole concludere che l'applicabilità della normativa ex art. 56, D.L. 18/2020 a imprese che hanno in essere piani attestati o accordi di ristrutturazione debba essere esaminata caso per caso in relazione all'adempimento delle previsioni dei debiti ristrutturati e alle tempistiche di permanenza del credito nelle categorie anzidette.